

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***Capitaneria di Porto – Guardia Costiera****MANFREDONIA**

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel.0884/583871 - Fax 0884/587388

E-mail cpmanfredonia@mit.gov.it – PEC cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web www.guardiacostiera.gov.it**ORDINANZA****ACCENSIONE E SPARO FUOCHI PIROTECNICI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “SAN FRANCESCO”**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Manfredonia e Comandante del porto di Manfredonia:

- VISTE la richiesta in data 18.09.2026, assunta al protocollo n. 19666 in data 21.09.2026, della ditta “NUOVA PIROTECNICA” con sede legale a Manfredonia (FG) in via Torre dell’Abate, 1M - P.IVA 04280250715, intesa a richiedere l’autorizzazione accensione sparo fuochi e svolgimento spettacolo di fuochi pirotecnici presso Spiaggia Castello litorale di Manfredonia (FG), per il giorno del 04 ottobre settembre 2026, in onore dei festeggiamenti di “SAN FRANCESCO”;
- VISTI il nulla osta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, prot. n. 20260036689 del 18.09.2026;
- VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Commissariato di P.S. di Manfredonia prot. n. 008487922 del 24.09.2026;
- VISTA l’autorizzazione all’accensione e allo sparo dei fuochi pirotecnici rilasciata da questa Capitaneria di Porto;
- VISTA la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”;
- VISTA l’Ordinanza n.22/2026 in data 08.05.2026 e ss.mm.ii. di questa Autorità Marittima che disciplina la navigazione in prossimità della costa e nelle zone di mare interdette alla navigazione;
- VISTA l’Ordinanza n.23/2026 in data 08.05.2026 e ss.mm.ii. di questa Autorità Marittima, con la quale viene approvato il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Manfredonia”;
- VISTA l’Ordinanza n.24/2026 in data 08.05.2026 e ss.mm.ii. di questa Autorità Marittima, concernente la sicurezza balneare;
- CONSIDERATO che le acque prospicienti le zone demaniali marittime su cui avverranno le deflagrazioni dei fuochi in oggetto possono essere interessate dal transito di navi ed imbarcazioni in genere;
- RITENUTO necessario garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in relazione alla manifestazione di cui trattasi;
- VISTI gli artt. 30, 80, 81, 1169, 1164 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che in occasione dei Festeggiamenti in onore di “San Francesco”, sul tratto di spiaggia libera denominata “Spiaggia Castello” del Comune di Manfredonia (FG), saranno eseguiti dei fuochi pirotecnici nella seguente giornata e orari:

- **04 Ottobre 2026 alle ore 08:00**, sparo di nr. 3 mortaretti;
- **04 Ottobre 2026 tra le ore 21:00 e le ore 22:00**, Spettacolo Pirotecnico (durata 10 min.) e sparo di nr. 3 mortaretti;

ORDINA

(Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare)

Articolo 1

Nei giorni e negli orari di cui al rende noto, e nei 60 minuti antecedenti l'orario di inizio dello spettacolo pirotecnico, lo specchio acqueo antistante la zona di deflagrazione dei fuochi, per una distanza di 300 metri dal punto di sparo, sono interdetti alla balneazione, alla navigazione, al transito ed alla sosta di unità navali e comunque a qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare.

Articolo 2

E' fatto obbligo al titolare della Ditta autorizzata all'accensione e allo sparo dei fuochi pirotecnici di osservare gli obblighi e le prescrizioni dell'ordinanza e delle autorizzazioni citate in premessa nonché attenersi alle sottoelencate prescrizioni:

- l'accensione dei fuochi deve essere interrotta qualora risulti violata od inattuabile la presente ordinanza, o comunque, nel caso in cui l'attività, per qualsiasi causa, non possa più svolgersi in sicurezza;
- accertarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in programma e a sospenderla qualora il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.

Articolo 3

Non sono soggette ai divieti di cui all'art.1:

- le unità facenti capo all'organizzazione alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia impegnate in servizi dedicati al regolare svolgimento della manifestazione;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005, così come modificato dal D.lgs. n.229 in data 03.11.2017 e ss.mm.ii.;
- b) negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, il (documento fornito di marca temporale)

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi TRICARICO t.a. -
Firmato Digitalmente da/ Signed by:
FABIO PALOMBELLA
C.F. (GP) Fabio PALOMBELLA
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate)
In Data/On Date:
venerdì 25 settembre 2026 10:29:27